



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n.139/2024

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI DEL LIVELLO DI ATTIVITA' 2023 DEGLI IMPIANTI PICCOLI EMETTITORI DI CUI ALL'ARTICOLO 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GIUGNO 2020 N. 47 RESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA DELIBERAZIONE N. 23/2021 E RIDETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI CONSENTITE 2021-2025 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1 E COMMA 3 DELLA DELIBERAZIONE 23/2021

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ed in particolare l'articolo 31;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative Linee guida europee;

VISTA la linea guida n. 2 al Regolamento delegato (UE) 2019/331 "*Guidance Document n°2 on the harmonised free allocation methodology for the EU ETS post 2020*";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività;

VISTA la Linea Guida europea n. 7 al regolamento delegato (UE) 2019/331 "*Guidance Document n°7 on the harmonised free allocation methodology for the EU ETS post 2020*";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO l'articolo 4 del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e s.m.i., che attribuisce al Comitato il ruolo di Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE;

VISTO il decreto del 16 aprile 2024 n. 146 del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica di nomina dei membri del Comitato ETS;

VISTO il decreto del 17 gennaio 2024 del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica recante “Modalità di funzionamento del comitato ETS e della segreteria tecnica”;

VISTO l’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e s.m.i., che individua il Portale ETS quale strumento utilizzato dal Ministero e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attività ai fini dell’interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al citato decreto;

VISTA la deliberazione 23/2021 e s.m.i., recante “*Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47*” e in particolare gli articoli 3 e 7 rispettivamente in tema di comunicazione annuale dei livelli di attività e conseguente rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025;

VISTA la deliberazione 67/2022 recante “*Integrazioni e modifiche della deliberazione 23/2021 disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47*”;

CONSIDERATO che a partire dal 2021 i gestori degli impianti elencati in allegato 1 alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. che hanno optato per la metodologia A della deliberazione 119/2019, comunicano entro il 30 aprile di ogni anno i livelli di attività per sotto-impianto ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 sulla base del relativo piano della metodologia di monitoraggio approvato dall’Autorità Nazionale Competente e utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS e che la relativa comunicazione inerente la variazione dei livelli di attività “*deve essere trasmessa a questo Comitato con le modalità indicate nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS, corredata di attestato di verifica che può essere condotta anche fuori sito, rilasciato da un verificatore accreditato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della deliberazione n. 23/2021, “*nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la metodologia A, il quantitativo delle emissioni consentite per l’anno di riferimento è soggetto a modifica, ovvero ad aumento o a diminuzione, coerentemente con le variazioni, se superiori al 15%, del livello di attività per sotto-impianto, come media dei livelli di attività dell’anno precedente a quello di riferimento e dell’anno a quest’ultimo precedente[...]* il Comitato ETS comunica i risultati della verifica al gestore dell’impianto entro i successivi 30 (trenta) giorni”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. “*nel caso di cui all’articolo 14 comma 2, negli anni successivi a quello in cui si verifica la fattispecie, annullandole. L’impianto è conseguentemente espunto da RENAPE*”;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 4/2024 l'autorizzazione ad emettere n. 2395 è revocata con effetto dal 26 ottobre 2023 per "cessazione definitiva" di attività dell'impianto e conseguentemente le emissioni consentite per l'anno 2024 sono annullate ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della deliberazione n. 23/2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della deliberazione n. 23/2021 "*Ai sensi dell'articolo 31, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 47/2020, fatta eccezione per gli impianti di cui al comma 5, un impianto escluso ai sensi del comma 1, che in uno degli anni del quinquennio 2021 – 2025 emette più di 25.000 tCO₂, rientra nel sistema EU ETS a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il superamento della predetta soglia, e non può essere ulteriormente escluso fino al 2025*" e le relative emissioni consentite sono dunque annullate a partire dall'anno di rientro in EU ETS;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione n. 114/2024 gli impianti nn. autt. 196 e 569 rientrano in EU ETS dal 1° gennaio 2024 e ai sensi della deliberazione n. 67/2022 le emissioni consentite per l'anno 2024 ed anni successivi sono annullate e gli stessi impianti sono espunti da Renape accertato l'adempimento agli obblighi residui per il 2023 per il regime di opt out;

VISTA la deliberazione n. 50/2021 recante "*Aggiornamento della struttura del registro nazionale dei piccoli emettitori di cui all'art. 10 della deliberazione n. 16/2013 ai sensi della deliberazione 23/2021*";

VISTA la deliberazione n. 149/2023 recante "*Elenco delle comunicazioni del livello di attività 2022 degli impianti piccoli emettitori di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 rese ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 23/2021 e rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell'articolo 3 comma 1 e comma 3 della deliberazione 23/2021*";

VISTA la deliberazione n. 158/2023 recante "*Rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 degli impianti nn. Autt. 989 e 2169 ai sensi dell'articolo 3 comma 1 e comma 3 della deliberazione 23/2021*";

VISTA la deliberazione n. 167/2023 recante "*Rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 degli impianti nn. Autt. 2265 e 2328 ai sensi dell'articolo 3 comma 1 e comma 3 della deliberazione 23/2021*";

VISTA la deliberazione n. 125/2024 recante "*Procedure per l'assolvimento dell'obbligo di conformità per l'anno 2023 per i gestori degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dall'EU ETS di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 23/2021*";

VISTA la Relazione della Segreteria tecnica sulle Comunicazioni dei livelli di attività 2023 degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. i cui gestori hanno scelto la metodologia A di cui alla deliberazione n. 119/2019 (di seguito Piccoli Emittitori met. A – PE-A) del 9 settembre 2024;

VISTA Relazione della Segreteria tecnica sull'adempimento all'obbligo di conformità delle emissioni 2022 per gli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 23/2021 (c.d. Piccoli Emittitori) del 30 gennaio 2024;

CONSIDERATO che l'invio della comunicazione dei livelli di attività costituisce istanza specifica ai sensi dell'articolo 3 comma 2 della deliberazione n. 23/2021 ai fini della rideterminazione delle emissioni consentite e che l'eventuale rideterminazione produce effetti a partire dall'anno 2024 ai sensi del comma 3 del citato articolo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del regolamento UE n. 2019/331 *“il livello di attività storica relativo al prodotto è, per ogni prodotto per il quale è stato determinato un parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I del presente regolamento o a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto in questione”* e come indicato nella Linea Guida n. 2 al Regolamento citato *“Guidance on determining the allocation at installation level”* del 19/2/2019 l'assegnazione del sottoimpianto interessato per l'anno di riferimento è influenzata dal livello storico di attività determinato per lo stesso anno di riferimento;

CONSIDERATO che occorre adottare i provvedimenti previsti dalla deliberazione 23/2021 per consentire ai gestori di adempiere all'obbligo di conformità di cui all'articolo 2 della deliberazione 23/2021 per l'anno civile 2023 entro il 30 settembre 2024, tenendo conto delle emissioni consentite già utilizzate a titolo di borrowing nel 2023 dai gestori degli impianti nn. autt. 198 per 616 tCO₂ eq., 288 per 113tCO₂ eq., 333 per 1.125 tCO₂ eq., 1031 per 762 tCO₂ eq., 1049 per 121 tCO₂ eq., 1242 per 860 tCO₂ eq., 1542 per 53 tCO₂ eq., 1650 per 725 tCO₂ eq., 1667 per 415 tCO₂ eq., 2063 per 5.456 tCO₂ eq., 2157 per 9 tCO₂ eq., 2216 per 1.473 tCO₂ eq., 2217 per 1.464 tCO₂ eq., 2237 per 117 tCO₂ eq., 2242 per 1.440 tCO₂ eq., 2322 per 4.402 tCO₂ eq. e che le emissioni consentite 2024 risultano conseguentemente decurtate delle suddette quantità.

CONSIDERATO che occorre adottare i provvedimenti previsti dalle deliberazioni n. 23/2021 per consentire ai gestori di impianti piccoli emittitori di adempiere agli obblighi di conformità per l'anno 2023 entro il 30 settembre 2024;

Il Comitato nella riunione del 17 settembre 2024

DELIBERA

Art. 1

(Rideterminazione delle emissioni consentite ai sensi dell'articolo 3 comma 1 e 3 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.)

1. E' riportato in allegato 1, l'elenco degli impianti Piccoli Emittitori che hanno presentato la comunicazione della variazione dei livelli di attività relativa all'anno 2023 e il cui esito istruttorio del procedimento dà luogo a rideterminazione delle emissioni consentite.
2. Le emissioni consentite 2024-2025 per l'impianto n. aut. 2395 sono annullate per effetto della deliberazione n. 4/2024 ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.

Art. 2

(Elenco dei Piccoli Emittitori che hanno trasmesso la comunicazione dei livelli di attività ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 23/2021)

1. E' riportato in allegato 2, l'elenco degli impianti Piccoli Emittitori che hanno presentato la comunicazione della variazione dei livelli di attività relativa all'anno 2022 e il cui esito istruttorio del procedimento non dà luogo a rideterminazione delle emissioni consentite.

Art. 3

(Pubblicazione)

1. Le emissioni consentite 2021-2025 per gli impianti di cui all'articolo 1 sono aggiornate nel RENAPE ai sensi della deliberazione n. 50/2021.
2. La presente deliberazione è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (www.mase.gov.it) e nel Portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>).
3. La pubblicazione equivale alla comunicazione al gestore prevista dal citato articolo 3, comma 7 della deliberazione 23/2021. I gestori degli impianti oggetto di specifica notifica tramite portale sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni del Comitato nelle tempistiche e modalità richieste.

IL PRESIDENTE

Massimo Beccarello

Allegato 1 (art. 1, comma 1) – Elenco delle comunicazioni degli impianti di dimensioni ridotte (“Piccoli Emettitori”) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 rese ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione n. 23/2021, con rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.

#	N. AUT.	Impianto	Gestore		2021	2022	2023	2024	2025	Esito
					tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	
1	683	HPS S.R.L.	HPS SRL	pre-rid	7.543	14.202	14.202	14.202	14.202	Attestato di verifica accettato
				post-rid	7.543	14.202	14.202	9.056	9.056	
2	710	Stabilimento SEDIVER S.p.A. di Nusco.	SEDIVER S.P.A.	pre-rid	6.882	6.882	6.882	6.882	6.882	Attestato di verifica accettato
				post-rid	6.882	6.882	6.882	7.058	7.058	
3	917	CARTIERA TORRE MONDOVI' S.P.A.	CARTIERA TORRE MONDOVI' SOCIETA' PER AZIONI	pre-rid	7.632	8.909	9.428	9.428	9.428	Attestato di verifica accettato
				post-rid	7.632	8.909	9.428	9.772	9.772	
4	1018	Cartiera Cama S.r.l.	CARTIERA CAMA S.R.L.	pre-rid	7.644	7.644	7.834	7.834	7.834	Attestato di verifica accettato
				post-rid	7.644	7.644	7.834	7.644	7.644	
5	1032	Cartiera Marchigiana S.r.l.	CARTIERA MARCHIGIANA S.R.L.	pre-rid	5.780	5.780	5.927	5.927	5.927	Attestato di verifica accettato
				post-rid	5.780	5.780	5.927	5.780	5.780	
6	1054	CARTONI LIRI S.R.L.	CARTONI LIRI S.R.L.	pre-rid	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228	Attestato di verifica accettato
				post-rid	2.228	2.228	2.228	1.726	1.726	
7	1209	RAIPAPER S.R.L.	RAIPAPER S.R.L.	pre-rid	6.427	7.817	8.185	8.185	8.185	Attestato di verifica accettato
				post-rid	6.427	7.817	8.185	7.892	7.892	
8	1236	Cartiera Partenope S.p.A.	CARTIERA PARTENOPE S.P.A.	pre-rid	10.668	14.393	10.714	10.714	10.714	Attestato di verifica accettato
				post-rid	10.668	14.393	10.714	9.421	9.421	
9	1347	ARIETE SRL	ARIETE S.R.L.	pre-rid	9.127	8.803	8.803	8.803	8.803	Attestato di verifica accettato
				post-rid	9.127	8.803	8.803	9.182	9.182	
10	1573	NUNKI STEEL SPA	NUNKI STEEL S.P.A.	pre-rid	11.235	11.067	11.232	11.232	11.232	Attestato di verifica accettato
				post-rid	11.235	11.067	11.232	10.879	10.879	
11	2100	CERAMICA SAVOIA ITALIA SPA	SAVOIA ITALIA S.P.A.	pre-rid	7.502	8.915	10.225	10.225	10.225	Attestato di verifica accettato
				post-rid	7.502	8.915	10.225	9.496	9.496	
12	2105	TAGINA CERAMICHE D'ARTE S.P.A. - STABILIMENTI 1 - 1B - 2	TAGINA CERAMICHE D'ARTE S.P.A.	pre-rid	7.871	10.863	8.792	8.792	8.792	Attestato di verifica accettato
				post-rid	7.871	10.863	8.792	2.369	2.369	

#	N. AUT.	Impianto	Gestore		2021	2022	2023	2024	2025	Esito
					tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	
13	2128	EMILCERAMICA FIORANO 2	EMILCERAMICA S.R.L.	pre-rid	17.088	19.752	17.088	17.088	17.088	Attestato di verifica accettato
				post-rid	17.088	19.752	17.088	9.304	9.304	
14	2169	Gruppo Romani - Stabilimento Roteglia	GRUPPO ROMANI S.P.A.	pre-rid	8.097	5.591	4.906	4.906	4.906	Attestato di verifica accettato
				post-rid	8.097	5.591	4.906	5.441	5.441	
15	2192	MARAZZI GROUP S.R.L. A SOCIO UNICO - STABILIMENTO DI FINALE EMILIA	MARAZZI GROUP S.R.L.	pre-rid	16.442	16.818	17.696	17.696	17.696	Attestato di verifica accettato
				post-rid	16.442	16.818	17.696	16.349	16.349	
16	2217	FRASSINORO	INDUSTRIE MATILDICHE S.R.L.	pre-rid	10.664	12.988	12.763	14.227	14.227	Attestato di verifica accettato
				post-rid	10.664	12.988	12.763	12.731	12.731	
17	2219	Exportceram Fideuro S.p.A.	EXPORTCERAM FIDEURO S.P.A.	pre-rid	11.083	8.751	8.492	8.492	8.492	Attestato di verifica accettato
				post-rid	11.083	8.751	8.492	7.680	7.680	
18	2234	LATERFIAMMA srl	LATERFIAMMA S.R.L.	pre-rid	13.689	16.163	16.383	16.383	16.383	Attestato di verifica accettato
				post-rid	13.689	16.163	16.383	15.688	15.688	
19	2250	GAMBINI GROUP SPA	GAMBINI GROUP S.P.A.	pre-rid	10.283	10.283	10.401	10.401	10.401	Attestato di verifica accettato
				post-rid	10.283	10.283	10.401	8.462	8.462	
20	2265	Ceramiche Daytona Spa	CERAMICHE DAYTONA S.P.A.	pre-rid	9.816	9.353	8.284	8.284	8.284	Attestato di verifica accettato
				post-rid	9.816	9.353	8.284	3.322	3.322	
21	2278	Stabilimento di Borgotaro	LAMINAM S.P.A.	pre-rid	10.542	12.585	18.002	18.002	18.002	Attestato di verifica accettato
				post-rid	10.542	12.585	18.002	18.285	18.285	
22	2358	CERAMICA ARTISTICA DUE SPA	CERAMICA ARTISTICA DUE S.P.A.	pre-rid	5.645	5.645	6.329	6.329	6.329	Attestato di verifica accettato
				post-rid	5.645	5.645	6.329	2.487	2.487	
23	2367	CASALINO CARTA S.R.L.	CASALINO CARTA S.R.L.	pre-rid	5.054	5.042	5.772	5.772	5.772	Attestato di verifica accettato
				post-rid	5.054	5.042	5.772	5.189	5.189	
24	2395	COMASINA	A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.	pre-rid	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	Attestato di verifica accettato
				post-rid	1.233	1.233	1.233	0	0	
25	2405	LAMINAM S.P.A.	LAMINAM S.P.A.	pre-rid	8.529	8.529	9.015	9.015	9.015	Attestato di verifica accettato
				post-rid	8.529	8.529	9.015	8.529	8.529	

Allegato 2 (art. 2, comma 1) – Elenco delle comunicazioni degli impianti di dimensioni ridotte (“Piccoli Emettitori”) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 rese ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione n. 23/2021 da cui non discende rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della deliberazione n. 23/2021

#	N. AUT.	Impianto	Gestore	2021	2022	2023	2024	2025	Esito
				tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	tCO2 eq.	
1	2242	POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA	POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.P.A.	14.288	11.815	12.978	14.418	14.418	Attestato di verifica accettato